

PROGRAMMA

Mercoledì 13 giugno 2018

Ore 14,30

SALUTI E PRESENTAZIONE DELL'INCONTRO

GIOVANNI MAMMONE

Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione

RICCARDO FUZIO,

*Procuratore Generale della
Corte Suprema di Cassazione*

GIOVANNI GIACALONE

*Sostituto Procuratore Generale della
Corte Suprema di Cassazione, Magistrato formatore*

INTERVENGONO:

FRANCESCA CERONI

*Magistrato, Componente Comitato. Direttivo Scuola
Superiore della Magistratura*

FRANCESCO BILOTTA

*Professore aggregato di Diritto Privato
nell'Università di Udine*

GABRIELLA PALMIERI

Vice Avvocato Generale dello Stato

CRISTINA CAMPIGLIO

*Prof. Ordinario Diritto Internazionale
Università degli Studi di Pavia*

PIETRO FRANZINA

*Prof. Associato Diritto Internazionale
Università degli studi di Ferrara*

EMILIO PAGANO

*gia' Prof. Ordinario di Diritto Internazionale
Università degli studi Federico II Napoli*

MODERA E CONCLUDE:

GILDA FERRANDO

*gia' Prof. Ordinario di Diritto Privato
Università degli studi di Genova*

**STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**


**Antonio Corbo, Giovanni Giacalone,
Gianluca Grasso, Angelina-Maria Perrino,
Luca Ramacci, Lucia Tria**



*Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione*

**QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE
ALL'ESAME DELLE SEZIONI UNITE**

***Genitori dello stesso sesso:
interesse del minore e ordine pubblico
nel riconoscimento degli atti di nascita
formati all'estero***



Segreteria Organizzativa:
presso la Corte di cassazione
Ufficio del Massimario
tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411
e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

***Corte di cassazione
Roma, 13 giugno 2018, ore 14,30
Aula Magna (Il piano)***

Oggetto: Attualmente la condizione giuridica dei figli di coppie dello stesso sesso è piuttosto problematica. Per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità parentale, si ammette l'idoneità dei genitori dello stesso sesso a prendersi cura e ad educare i propri figli (Cass, 11 gennaio 2013, n. 601) e si rifiutano discriminazioni basate sull'orientamento sessuale (Corte EDU, *Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo*, 21 marzo 2000, ricorso n. 33290/96). Per quanto riguarda la costituzione dello status, tuttavia, nell'ordinamento italiano è problematico riconoscere la genitorialità della compagna o del compagno del genitore biologico.

In base alla l. n. 76/2016 alle coppie unite civilmente non si applicano gli artt. 231, 147, 148 c.c. e le norme della l. n. 184/1983 che si riferiscono al matrimonio o che contengono le parole coniuge/i. La legge n. 40/2004 riserva l'accesso alle tecniche di PMA alle coppie di sesso diverso affette da sterilità o infertilità (artt. 4, 5, l. n. 40) e sanziona la maternità surrogata come reato (art. 12, c. 6). Altri Stati ammettono le coppie di donne alla fecondazione con seme di donatore anonimo (ad es. Spagna, Danimarca) o le coppie di uomini alla gestazione per altri (ad es. California, Canada) e prevedono che l'atto di nascita del bambino indichi la doppia maternità o la doppia paternità.

Il riconoscimento in Italia dell'atto di nascita di bambino nato da PMA all'estero richiede la verifica della sua non contrarietà all'ordine pubblico (art. 65, L. n. 218/1995) da parte dell'ufficiale di stato civile o, altrimenti, da parte del giudice, su ricorso contro il provvedimento amministrativo. Ed è su questa questione che è stato richiesto l'intervento delle Sezioni Unite.

La prima sezione della Corte di Cassazione (n. 19599/2016) ha stabilito che il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato in Spagna, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne - in particolare, da una donna italiana (indicata come madre B) che ha donato l'ovulo ad una donna spagnola (indicata come madre A) che l'ha partorito, nell'ambito di un progetto genitoriale realizzato dalla coppia, coniugata in quel paese - non contrastano con l'ordine pubblico.

Questi i passaggi logici in cui si snoda la motivazione: *i)* l'ordine pubblico al quale fare riferimento è quello internazionale; *ii)* la semplice violazione di una norma imperativa non integra necessariamente anche un contrasto con l'"ordine pubblico", occorre invece che essa contrasti "con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai

Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo", con quei principi che "non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario"; *iii)* il principio fondamentale nella materia in esame è quello della "tutela dell'interesse superiore del minore, anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale"; *iv)* gli altri valori e principi dell'ordinamento interno, invocati come preminenti (le regole inderogabili della l. 40/2004 sulla PMA; il principio per cui madre è solo colei che partorisce; il fatto che tra i diritti riconosciuti alle coppie dello stesso sesso dalla l. n. 76/2016 non sia compreso quello di allevare e crescere figli), non rivestono una rilevanza costituzionale tale da giustificare, nel bilanciamento con l'interesse del minore, il suo sacrificio.

Siffatto indirizzo è stato confermato da Cass. n. 14878/2017 in un caso in cui la co-madre non aveva legami biologici col nato.

La Corte di Appello di Trento (ord. 23 febbraio 2017) ha fatto applicazione di tali principi nell'ammettere il riconoscimento del provvedimento del giudice straniero che integrava l'atto di nascita (redatto secondo la legge canadese) con l'indicazione del secondo padre, coniugato in Canada con il padre biologico. Investita della questione su ricorso contro questa pronuncia, la prima sezione della Corte di Cassazione (ord. n.4382/2018) ha rimesso gli atti al Primo Presidente per il rinvio alle Sezioni Unite.

Le questioni sollevate riguardano sia la legittimazione delle parti in causa (il Procuratore Generale presso la Corte territoriale, il Sindaco, il Ministro dell'Interno, quale titolare della funzione amministrativa esercitata dal Sindaco-Ufficiale di Governo nella tenuta dei registri di stato civile, legittimazione esclusa dalla Corte d'appello di Trento e per cui la prima sezione ravvisa, invece, un interesse all'uniforme tenuta dei registri dello Stato civile), sia la nozione di ordine pubblico alla stregua della quale esercitare il controllo sul provvedimento straniero.

Con riguardo a quest'ultima questione, la prima sezione rileva come la Corte d'appello abbia richiamato - conformemente a Cass. n. 19599/2016 - una nozione ristretta di "ordine pubblico", limitata ai soli "principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta costituzionale (e tra questi anche quello relativo all'interesse superiore del minore, che avrebbero trovato riconoscimento e tutela nell'ordinamento internazionale e in quello interno), non in base alle

norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa (quali, ad esempio la disciplina delle unioni civili di cui alla legge n. 76 del 2016 o quella relativa alla fecondazione assistita, con i suoi divieti, di cui alla legge n. 40 del 2004), in materie connesse o direttamente implicate". L'opportunità di una pronuncia delle Sezioni unite viene ravvisata nel fatto che, su tale nozione "ristretta" di ordine pubblico *semberebbero* "avere in parte dissentito" le stesse Sezioni unite civili nella sentenza n. 16601 del 2017, "resa a proposito della possibilità di dare ingresso anche in Italia a decisioni contenenti statuizioni positivamente date, circa i danni punitivi che non sono previsti dall'ordinamento italiano e che non corrispondono alla nostra tradizione giuridica".

Metodologia. Di qui - anche in vista dell'esame della questione da parte delle Sezioni Unite civili della Corte - l'esigenza di una riflessione, con il metodo della "tavola rotonda", attraverso il confronto con la dottrina ed i pratici, su tali tematiche, che riguardano l'ammissibilità stessa del riconoscimento e della trascrizione degli atti di nascita formati all'estero con l'indicazione della doppia maternità o della doppia paternità. In particolare, ci si deve confrontare sia sulle questioni preliminari relative alla legittimazione del PG, del Sindaco e del Ministro dell'Interno, sia su quella di merito relativa alla nozione di ordine pubblico riguardata sia in termini generali, sia con specifico riferimento alla materia della filiazione.

Destinatari: l'incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito, ai MOT in tirocinio e agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei docenti universitari e di ogni altro interessato. Tenuto conto che riguarda argomenti di grande attualità e rilevanza in ambito civilistico e internazionalprivatistico, la frequenza dell'incontro è vivamente consigliata ai laureati in tirocinio presso la Corte, la Procura Generale della Corte e presso gli Uffici Giudiziari romani.

Responsabili del corso:

Giovanni Giacalone, Angelina-Maria Perrino.